



DALLA LEGGE DELEGA AI DECRETI LEGISLATIVI

LEGGE DELEGA AL GOVERNO	L. 106	6 giugno 2016
Codice del Terzo settore	D.Lgs. 117	3 luglio 2017
Impresa sociale	D.Lgs. 112	3 luglio 2017
Cinque per mille	D.Lgs. 111	3 luglio 2017
Servizio civile universale	D.Lgs. 40	6 marzo 2017
Approvazione statuto Fondazione Italia Sociale	D.P.R.	28 luglio 2017

I TEMPI

	GLI ASPETTI CIVILISTICI	GLI ASPETTI FISCALI
AGOSTO 2017	Le norme - relative alla parte generale (titoli I, 11, 111, IV, V, VI) - che non necessitano di decreti ministeriali per essere operative, entrano in vigore	Le norme fiscali (titolo X) non sono immediatamente operative
GENNAIO 2018		Abrogazione delle seguenti discipline: <ul style="list-style-type: none"> • deduzione aziende erogazioni liberali Aps • deducibilità distacco personale di aziende a Onlus • detraibilità erogazioni liberali Aps • legge "più dai, meno versi" Entrano in vigore: <ul style="list-style-type: none"> • Imposte indirette e tributi locali (art 82) • detrazioni e deduz. delle erogazioni liberali (art 83) • redditi immobili Odv (art 84, comma 2) • redditi immobili Aps (art 85, comma 7)
AGOSTO 2018	Data prevista per l'emanazione dei Decreti ministeriali in tema di: <ul style="list-style-type: none"> • Registro Unico Nazionale (art. 45, 46, 47, 53) • attività connesse a quelle di interesse generale (art. 6) • raccolta fondi (art. 7) • modelli di bilancio (art. 13) • assicurazione (art. 18) TERMINE ADEGUAMENTO STATUTI IMPRESE SOCIALI	
FEBBRAIO 2019	Data prevista per l'operatività del Registro Unico Le Regioni individuano le strutture delegate alla gestione decentralizzata delle sezioni regionali del Registro Unico Nazionale TERMINE ADEGUAMENTO STATUTI ODV/APS	Data ipotetica per la piena applicazione del Titolo X (se confermata con autorizzazione Commissione europea - art. 104, comma 2) Sono abrogate le norme relative (art 102, comma 2): <ul style="list-style-type: none"> • normativa Onlus • legge 398/1991 per associazioni diverse da associazioni sportive dilettantistiche
GENNAIO/ FEBBRAIO 2020		Data ipotetica per la piena applicazione <ul style="list-style-type: none"> • credito emittenti titoli di solidarietà (art 77 c.10) • regime forfettario per ETS (art 80)

GLI ENTI "NON PROFIT" PRIMA E DOPO LA RIFORMA



Nella fase transitoria (Fino alla piena operatività del Registro Unico del Terzo Settore)

- Le ODV, le APS, le Imprese Sociali e gli enti che erano iscritti all'anagrafe delle ONLUS continuano ad applicare le norme previgenti: ODV e APS **entro il 3 febbraio 2019 devono adeguare gli statuti** al nuovo codice, le **Imprese sociali entro il 3 agosto 2018**.
- ODV e APS attualmente iscritte ai registri, vengono già considerate ETS e per loro già valgono le nuove norme (agevolazioni, esenzioni etc) salvo quelle che richiedono ancora decreti attuativi (es. obbligo deposito bilanci).
- ODV e APS saranno iscritte d'ufficio al nuovo Registro Unico quando entrerà in vigore, ma devono aver adeguato gli statuti nel termine previsto (3 febbraio 2019).
- Le iscrizioni ai vecchi registri sono possibili anche in questa fase, con le vecchie regole, ma con obbligo di rispettare le nuove norme per le realtà costituite dopo il 3 agosto 2017.

(alcuni incertezze per le ONLUS verranno chiarite da una prossima circolare)

LE DUE GRANDI SCELTE

La riforma è un'occasione per ripensare la propria mission e verificare la modalità con cui si intende perseguirla. Ogni ente si troverà, essenzialmente, di fronte due scelte importanti.

ENTRARE O NON ENTRARE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE, DIVENTARE O NO ETS? (che per ODV e APS diventa: restare o uscire dal registro?)

Il Codice del Terzo settore riconosce e valorizza tutte le realtà private che svolgono attività di interesse generale perseguendo una finalità civica, solidaristica e di utilità sociale.

L'iscrizione al Registro:

- Garantisce pubblicità e "credibilità" dei soggetti, che si impegnano a garantire trasparenza e democraticità e sono soggetti a controlli.
- Apre una strada privilegiata nella collaborazione con gli enti pubblici riconoscendo gli ETS come soggetti con cui co-programmare e co-progettare gli interventi negli ambiti di interesse generale che concorrono a garantire e promuovere.
- Riconosce sgravi e agevolazioni, in forma e misura differente per le diverse tipologie di enti.

NON È SOLO UNA QUESTIONE DI BENEFICI FISCALI O VANTAGGI, MA DI FAR PARTE O MENO DI UN NUOVO SISTEMA PENSATO PER RILANCIARE SOLIDARIETÀ ED ECONOMIA SOCIALE E PER FAR FUNZIONARE MEGLIO LA COLLABORAZIONE PUBBLICO PRIVATO NEI SETTORI DI INTERESSE GENERALI INDIVIDUATI

IN QUALE DELLE "SEZIONI" ISCRIVERSI?

OVVERO QUAL'È LA MODALITÀ CON CUI INTENDIAMO SVOLGERE LA NOSTRA AZIONE?



SI TRATTA DI INDIVIDUARE LA FORMA PIÙ ADATTA E COERENTE, SIA PER LAVORARE MEGLIO ALL'INTERNO CHE PER ESSERE PIÙ CHIARAMENTE RICONOSCIBILI ALL'ESTERNO.

Possibile che sia il momento di far evolvere verso un'impresa sociale l'attività di produzione di beni e servizi avviata con un'associazione. Oppure che si valuti il passaggio da ODV ad APS o viceversa... e così via.